



REGIONE TOSCANA

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 80 del 25 Agosto 2020

Oggetto:

Disposizioni in materia di test molecolari (tamponi) e alti flussi di mobilità dei viaggiatori

Dipartimento Proponente: DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

Struttura Proponente: **DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE**

Pubblicità'/Pubblicazione: **Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 32 e 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Visto l'articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'articolo 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la Legge regionale Legge regionale 25 giugno 2020, n. 45 (Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività);

Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n.630 del 3 febbraio 2020 avente ad oggetto "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", nonché le successive Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;

Richiamato, altresì, il decreto del Capo del Dipartimento di Protezione civile rep. 630 del 27 febbraio 2020 con cui il sottoscritto è stato nominato soggetto attuatore, ai sensi della citata O.C.D.P.C. n. 630/2020;

Visto il D.L. 25 marzo 2020, n.19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.", mediante il quale sono state emanate nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, come convertito dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35;

Visto il DPCM 26 aprile 2020 " Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020 n.33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19);

Visto il DPCM 17 maggio 2020, mediante il quale sono state adottate disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;

Visto il DPCM del 11/06/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, le cui disposizioni, in sostituzione di quelle del DPCM 17/05/2020, sono efficaci fino al 14 luglio 2020;

Visto il DPCM 14 luglio 2020, che proroga al 31 luglio 2020 le misure del DPCM 11 giugno 2020;

Visto il decreto legge n.83 del 30 luglio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, con il quale lo stato di emergenza sanitaria è stato prorogato al 15 ottobre 2020 ed è stata disposta la proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020,delle disposizioni dei decreti legge n.19 e n. 33 del 2020 e delle disposizioni del D.P.C.M. 14 luglio 2020;

Visto il DPCM 7 agosto 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, le cui disposizioni, in sostituzione di quelle del DPCM 14/07/2020, sono efficaci fino al 7 settembre 2020;

Visto l'andamento epidemiologico in incremento dei casi positivi che si sta registrando in Italia ed in Toscana, legati anche alla mobilità delle persone e quindi alla maggiore probabilità di trasmissione del Coronavirus

Vista l'importanza in questa particolare fase di testare il maggior numero di persone al fine di contenere e possibilmente controllare la diffusione del contagio

Vista l'esperienza positiva delle postazioni cosiddette drive-through per realizzare, in modo veloce e con alti volumi, l'offerta di test molecolari per garantire il più alto livello possibile di individuazione dei casi positivi

Considerato che la mobilità delle persone con i mezzi pubblici di trasporto è massima nelle stazioni ferroviarie a maggior flusso di viaggiatori e nei porti della Regione Toscana, in particolar modo fino almeno al 20 settembre per alcune stazioni e porti a vocazione turistica

Considerata la difficoltà logistica per attrezzare in breve tempo e in sicurezza le aree ad alto flusso come i porti e le grandi stazioni ferroviarie, in particolare evitando assembramenti e lunghi tempi di attesa e considerando la necessità di interazione e sinergia operativa con gestori delle stazioni e dei porti per regolare gli alti flussi di viaggiatori

Preso atto del consenso espresso dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale e di Tirenitalia

Ritenuto che il potere di ordinanza regionale, in specie ai fini dell'adozione di misure di contenimento rigorosamente funzionali alla tutela della salute trovi tuttora fondamento negli articoli 32 e 117, comma 3, della Costituzione oltre che negli articoli 32 della l.833/1978 e 117

del d.lgs n. 112/1998;

ORDINA

Ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica, le seguenti misure:

L'allestimento, da parte delle Aziende territorialmente competenti, presso le stazioni ferroviarie a maggior transito e scambio di Firenze, Pisa e Arezzo e delle città di Viareggio e Grosseto per il carico turistico in questo periodo fino al 20 settembre, e dei porti di Livorno e di Piombino, di stazioni di accoglienza drive-through o walk-through dove poter offrire gratuitamente, su base volontaria, il test tampone molecolare ai viaggiatori in arrivo e in partenza anche verso altre regioni;

L'organizzazione, in modo complementare, per i viaggiatori residenti in Toscana, sia per le stazioni ferroviarie che per i porti, al fine di evitare lunghe attese che potrebbero scoraggiare l'esecuzione del test, di un sistema di prenotazione dell'esecuzione del tampone, sempre su base volontaria e gratuita, presso il proprio territorio di residenza toscano entro le 24 ore dall'arrivo. Tale prenotazione viene eseguita in modo semplificato all'indirizzo web della regione toscana viaggiasicuro.sanita.toscana.it e può essere effettuata anche al momento della partenza o dell'arrivo;

Le persone che si sottopongono al test dovranno attenersi ai comportamenti previsti per l'isolamento fiduciario presso la loro abitazione o dimora, fino alla comunicazione dell'esito del test, che verrà comunicato loro entro le 24-36 ore successive. In caso di positività la persona verrà presa in carico dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria di riferimento per la procedura di quarantena e di sorveglianza sanitaria;

La partenza immediata delle prenotazioni, e della successiva esecuzione dei test molecolari, per i residenti toscani in arrivo e partenza da porti e stazioni, per i vari drive e walk through dell'intero territorio regionale;

Il graduale allestimento dei drive e walk through ai porti e alle stazioni per garantire l'avvio in sicurezza, entro comunque una settimana dalla operatività della presente ordinanza, per tutti i viaggiatori che vogliono eseguire il tampone ai porti o alle stazioni.

DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza entra in vigore il 26 agosto 2020, ed è valida, salvo modifiche, fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:

- al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute;
- alle Aziende ed Enti del SSR
- all' ANCI;
- ai Prefetti;
- ai Sindaci dei Comuni della Toscana;
- ai diversi soggetti operanti nell'ambito o in raccordo con il SSR.

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 2 del d.l.33/2020 e dall'articolo 4 del d.l.19/2020.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente